

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 20/03/2014 - rif. AG 06/2014**

Parere sulla Normativa del 20/03/2014 - rif. AG 06/2014 d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.1, 11.2.2, 11.3

L'istituto dello stand still deriva dal bilanciamento di due contrapposti interessi: da un lato, l'interesse di tutelare il concorrente post-graduato e potenziale ricorrente dalla cd "corsa" al contratto; dall'altro, quello di consentire all'amministrazione di giungere celermente alla conclusione del procedimento e di sottoscrivere in tempi rapidi e certi l'atto da cui deriva la pretesa dell'esecuzione. In ossequio alle esigenze di celerità e certezza dell'azione amministrativa sottese alle modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dal recepimento della Direttiva ricorsi, il dies a quo, dal quale decorre il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto nel meccanismo di stand still, coincide con l'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006. Il termine di stand still (minimo dilatorio) e quello di stipula del contratto (massimo ordinario) perseguono finalità non coincidenti: lo stand still è orientato a garantire l'efficacia della tutela processuale del ricorrente, mentre il termine per la stipulazione garantisce la certezza e celerità del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti per la valida sottoscrizione del contratto.